

La ragionevolezza di una clausola così concepita è da cercare nel fatto che l'autocaravan è un veicolo mediamente utilizzato 40 giorni l'anno e non necessariamente in via consecutiva. Questo dato di fatto va tenuto in considerazione nell'eventualità che certi vizi e difetti, riguardanti in particolare alcune parti dell'autocaravan, non si manifestino entro il termine dei 2 anni di garanzia legale, sebbene già presenti nel veicolo.

L'efficacia della garanzia convenzionale è subordinata alla dettagliata previsione dell'oggetto, della durata e dei casi di esclusione. A tal fine unitamente al modello di contratto si propone un modello di certificazione di garanzia convenzionale da redigere in duplice copia, una per ciascuna delle parti del contratto (Allegato B).

Una clausola inizialmente prevista e successivamente esclusa era quella sull'arbitrato, concepita nei seguenti termini:

Arbitrato: procedimento stragiudiziale per la soluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente contratto. Tali controversie saranno rimesse alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che verranno nominati uno da ciascuna parte del contratto, e il terzo, Presidente del collegio, dai due così nominati.

La parte che riterrà di promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome dell'arbitro dalla stessa nominato.

La parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà

a sua volta comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte il nominato.

In caso di disaccordo tra i due arbitri nella nomina del terzo, ovvero in caso di mancata nomina dell'arbitro nel termine sopra indicato, provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui il contratto è stato concluso.

La sede dell'arbitrato sarà nella regione di provenienza del compratore o nella regione in cui il contratto è stato concluso. Presso la sede così individuata si riunirà il Collegio, salvo che decida diversamente per determinati incombenti.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto nel rispetto delle norme di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Dal confronto con altri operatori del settore giuridico è scaturita l'opportunità di eliminare la clausola in esame, nella maturata consapevolezza dei costi e dei tempi dell'arbitrato, affatto trascurabili e soprattutto tali da non rappresentare alternativa vantaggiosa rispetto ad un giudizio instaurato innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Al modello di contratto di compravendita, seguono altri articoli in materia di vendita e post vendita con trattazione di alcune questioni in particolare: le pratiche di immatricolazione e registrazione al PRA, l'acquisto di un usato, la responsabilità del produttore e del venditore.

Nelle prossime uscite della rivista **CONSUMER** la materia della tutela del consumatore, nella veste specifica di acquirente di autocaravan, sarà ulteriormente approfondita.

CONSULENTI GIURIDICI ANCC

Dr. Marcello Viganò marcellovigano@consulentegiuridico.com

Dr. Assunta Brunetti assuntabrunetti@consulentegiuridico.com

Avv. Diletta Costalunghi dilettacostalunghi@consulentegiuridico.com

STUDI LEGALI ESTERNI

DIFESA CIVILE

Avv. Giampaolo Pacini
FIRENZE - via del Bobolino 12
telefono 055 2207397

DIFESA PENALE

Avv. Massimo Campolmi
FIRENZE - via delle Mantellate 14
telefono 055 499341

DIFESA AMMINISTRATIVA

Avv. Ugo Franceschetti
50122 FIRENZE - via dell'Oriuolo 20
telefono 055 2346886